



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Rel. Presidente -
UBALDO BELLINI	- Consigliere -
ANTONIO SCARPA	- Consigliere -
ROSSANA GIANNACCARI	- Consigliere -
CHIARA BESSO MARCHEIS	- Consigliere -

R.G.N. 15059/2016

Cron. 33164

Rep.

Ud. 08/11/2019

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15059-2016 proposto da:

S SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI OSVALDO PICCIRILLI;

- **ricorrente** -**nonchè contro**

UNIONE X

2019

2366

;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 34/2016 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO;

Cassazione.net



FATTI DI CAUSA

1. – La società S s.n.c. propose opposizione avverso il verbale di contestazione del 23/8/2007, col quale le era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 9 del codice della strada, in ragione dell'eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale dell'Unione X

”, relativamente ad un autoveicolo di sua proprietà.

Il Giudice di pace di Casalbordino rigettò l'opposizione.

2. – Sul gravame proposto dalla S s.n.c., il Tribunale di Vasto confermò la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha la S proposto ricorso sulla base di sette motivi.

L'Unione X ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto la conformità a legge della sanzione irrogata, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dell'autovelox utilizzato per rilevare l'infrazione.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura" (Corte cost., n. 113 del 29.4.2015).



Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass., Sez. 2, n. 9645 del 11/05/2016; Cass., Sez. 6 - 2, n. 533 del 11/01/2018). L'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione (per il principio secondo cui, una volta provata l'omologazione dell'apparecchio, la pubblica amministrazione non ha l'onere di provare la perdurante funzionalità del medesimo, Cass., Sez. 2, n. 17361 del 25/06/2008; Sez. 6 - 2, n. 21267 del 08/10/2014).

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la funzionalità dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione (p. 3 della sentenza impugnata), sulla base di una dichiarazione di conformità recante una data successiva (24/1/2008) a quella di rilevazione dell'infrazione (23/8/2007).

Evidente che quella dichiarazione di conformità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.

Ne consegue l'accoglimento del primo motivo sul punto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

2. – Il ricorso va, pertanto, accolto relativamente al primo motivo per quanto di ragione; vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione alla censura accolta.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.



P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vasto in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 8 novembre 2019.

Il Presidente estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciardello

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Roma, 16 DIC. 2019

